



2018/0003(NLE)

3.5.2018

EMENDAMENTI 15 - 135

Progetto di relazione
Zigmantas Balčytis
(PE619.403v01-00)

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni

Proposta di regolamento
(COM(2018)0008 – C8-0037/2018 – 2018/0003(NLE))

Emendamento 15
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ ha istituito il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 («Orizzonte 2020»). Orizzonte 2020 intende conseguire un maggiore impatto con riguardo alla ricerca e all'innovazione associando i fondi di Orizzonte 2020 a fondi privati nell'ambito di partenariati pubblico-privato in settori chiave nei quali la ricerca e l'innovazione possono contribuire a raggiungere i più ampi obiettivi dell'Unione in materia di competitività, a mobilitare gli investimenti privati e ad affrontare le sfide per la società. Tali partenariati dovrebbero fondarsi su un impegno a lungo termine, compreso un contributo equilibrato di tutti i partner, rendere conto delle attività volte al conseguimento dei loro obiettivi ed essere allineati agli obiettivi strategici dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione. La governance e il funzionamento di tali partenariati dovrebbero essere aperti, trasparenti, efficaci ed efficienti e permettere la partecipazione di un'ampia gamma di portatori di interessi attivi nei rispettivi settori specifici.

¹⁵ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014–2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del

Emendamento

(2) Il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ ha istituito il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 («Orizzonte 2020»). Orizzonte 2020 intende conseguire un maggiore impatto con riguardo alla ricerca e all'innovazione associando i fondi di Orizzonte 2020 a fondi privati nell'ambito di partenariati pubblico-privato in settori chiave nei quali la ricerca e l'innovazione possono contribuire a raggiungere i più ampi obiettivi dell'Unione in materia di competitività, a mobilitare gli investimenti privati e ad affrontare le sfide per la società. Tali partenariati dovrebbero fondarsi su un impegno a lungo termine, compreso un contributo equilibrato di tutti i partner, rendere conto delle attività volte al conseguimento dei loro obiettivi ed essere allineati agli obiettivi strategici dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione. La governance e il funzionamento di tali partenariati dovrebbero essere aperti, trasparenti, efficaci ed efficienti e permettere la partecipazione di un'ampia gamma di portatori di interessi attivi nei rispettivi settori specifici ***nonché l'adeguata consultazione, nell'ambito del processo decisionale, delle organizzazioni della società civile e dei gruppi di cittadini.***

¹⁵ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014–2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del

Emendamento 16
Esther de Lange**Proposta di regolamento**
Considerando 8*Testo della Commissione*

(8) La comunicazione della Commissione, del 19 aprile 2016, intitolata "Iniziativa europea per il cloud computing - Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa"²², raccomanda di mettere a punto un'infrastruttura di dati europea sulla base di capacità di calcolo ad alte prestazioni all'avanguardia e di creare un ecosistema europeo per il calcolo ad alte prestazioni in grado di sviluppare nuove tecnologie europee e realizzare supercomputer a esascala. L'importanza del settore e le sfide che devono affrontare i portatori di interessi nell'Unione richiedono interventi urgenti per raccogliere le risorse e le capacità necessarie in modo da chiudere il circuito dalla ricerca e sviluppo fino al conseguimento dei risultati concreti e la messa in funzione di sistemi di calcolo ad alte prestazioni a esascala. Pertanto è opportuno istituire un meccanismo a livello dell'UE per coniugare e concentrare il sostegno apportato dagli Stati membri, dall'Unione e dal settore privato per sviluppare un'infrastruttura europea di calcolo ad alte prestazioni di punta e per la ricerca e l'innovazione in tale settore. Tale infrastruttura dovrebbe essere accessibile agli utilizzatori del settore pubblico, dell'industria e del mondo accademico, comprese le comunità scientifiche che fanno parte del cloud europeo per la scienza aperta.

Emendamento

(8) La comunicazione della Commissione, del 19 aprile 2016, intitolata "Iniziativa europea per il cloud computing - Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa"²², raccomanda di mettere a punto un'infrastruttura di dati europea sulla base di capacità di calcolo ad alte prestazioni all'avanguardia e di creare un ecosistema europeo per il calcolo ad alte prestazioni in grado di sviluppare nuove tecnologie europee e realizzare supercomputer a esascala. L'importanza del settore e le sfide che devono affrontare i portatori di interessi nell'Unione richiedono interventi urgenti per raccogliere le risorse e le capacità necessarie in modo da chiudere il circuito dalla ricerca e sviluppo fino al conseguimento dei risultati concreti e la messa in funzione di sistemi di calcolo ad alte prestazioni a esascala. Pertanto è opportuno istituire un meccanismo a livello dell'UE per coniugare e concentrare il sostegno apportato dagli Stati membri, dall'Unione e dal settore privato per sviluppare un'infrastruttura europea di calcolo ad alte prestazioni di punta e per la ricerca e l'innovazione in tale settore. Tale infrastruttura dovrebbe essere accessibile agli utilizzatori del settore pubblico, dell'industria e del mondo accademico, comprese le **PMI e le** comunità scientifiche che fanno parte del cloud europeo per la scienza aperta.

²² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - "Iniziativa europea per il cloud computing - Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa", COM(2016) 178 final.

²² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - "Iniziativa europea per il cloud computing - Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa", COM(2016) 178 final.

Or. en

Emendamento 17
Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) È opportuno incoraggiare la partecipazione delle istituzioni accademiche e di ricerca e degli altri portatori di interessi, al fine di mantenere e sostenere le infrastrutture di dati scientifici integrate e il calcolo ad alte prestazioni.

Or. en

Emendamento 18
Fredrick Federley, Carolina Punset, Angelika Mlinar, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Al fine di dotare l'Unione delle capacità di calcolo ad alte prestazioni necessarie per mantenere la propria ricerca a una posizione di avanguardia, occorre coordinare gli investimenti degli Stati membri in tale settore e promuovere l'adozione delle tecnologie di calcolo ad

(10) Al fine di dotare l'Unione delle capacità di calcolo ad alte prestazioni necessarie per mantenere la propria ricerca a una posizione di avanguardia *e di sfruttare il valore aggiunto di un'azione congiunta a livello dell'Unione*, occorre coordinare gli investimenti degli Stati

alte prestazioni da parte dell'industria. L'Unione dovrebbe essere più efficace nel trasformare gli sviluppi tecnologici in sistemi di calcolo ad alte prestazioni che siano acquisiti in Europa, stabilendo un collegamento effettivo tra la messa a disposizione delle tecnologie, la co-progettazione con gli utilizzatori e l'acquisizione congiunta di sistemi all'avanguardia.

membri in tale settore e promuovere l'adozione delle tecnologie di calcolo ad alte prestazioni da parte dell'industria. L'Unione dovrebbe essere più efficace nel trasformare gli sviluppi tecnologici in sistemi di calcolo ad alte prestazioni che siano acquisiti in Europa, stabilendo un collegamento effettivo tra la messa a disposizione delle tecnologie, la co-progettazione con gli utilizzatori e l'acquisizione congiunta di sistemi all'avanguardia.

Or. en

Emendamento 19
Barbara Kappel

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Esiste un grave deficit di finanziamenti nel campo del calcolo ad alte prestazioni rispetto ad altre entità nel mondo e, viste le applicazioni dell'HPC in settori quali la medicina, la ricerca sul clima e l'industria, ciò potrebbe portare l'Unione a un ritardo nell'innovazione, che è un importante motore del successo economico. Pertanto, la risoluzione di questo problema riveste un'enorme importanza economica e strategica.

Or. en

Emendamento 20
Michał Boni, Gunnar Hökmark, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) *La Commissione e gli Stati membri dovrebbero valutare adeguati quadri di governance e finanziamento, tenendo sufficientemente conto dell'iniziativa dell'impresa comune EuroHPC e della relativa sostenibilità nonché dell'esistenza di condizioni di concorrenza eque a livello europeo; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero considerare i programmi di finanziamento quale integrazione dell'approccio della Commissione;*

Or. en

Emendamento 21

Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) *Nell'ambito dello sforzo congiunto volto alla creazione di un ecosistema europeo di calcolo ad alte prestazioni, è necessario tenere conto dei valori condivisi che costituiscono la base del progetto europeo e che contribuiscono alla definizione di un'identità digitale europea.*

Or. pt

Emendamento 22

Barbara Kappel

Proposta di regolamento

Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 ter) *Poiché vi sono gravi rischi per la difesa e la sicurezza che derivano dalla dipendenza dell'Unione dalle tecnologie di calcolo ad alte prestazioni di altri paesi, è nell'interesse della sicurezza dell'Unione investire nello sviluppo di un'infrastruttura europea per le tecnologie di calcolo ad alte prestazioni che funzioni in modo autonomo.*

Or. en

Emendamento 23

Michał Boni, Gunnar Hökmark, Seán Kelly

Proposta di regolamento

Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 ter) *Ritiene che la piattaforma tecnologica europea e il contratto di partenariato pubblico-privato contrattuali per il calcolo ad alte prestazioni siano cruciali per definire le priorità della ricerca in Europa nello sviluppo della tecnologia europea in tutti i segmenti della catena di approvvigionamento delle soluzioni di calcolo ad alte prestazioni;*

Or. en

Emendamento 24

Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Un'impresa comune rappresenta il migliore strumento per raggiungere gli

(11) Un'impresa comune rappresenta il migliore strumento **disponibile** per

obiettivi della strategia europea per il calcolo ad alte prestazioni, come definiti nell'iniziativa europea per il cloud computing²⁴, per superare gli attuali limiti, producendo nel contempo la **massimo** ricaduta a livello economico, sociale e ambientale e salvaguardando al meglio gli interessi dell'Unione. L'impresa comune consentirà di mettere in comune le risorse dell'Unione, degli Stati membri e del settore privato. L'impresa comune può instaurare un quadro per gli appalti congiunti e può gestire i migliori sistemi di calcolo ad alte prestazioni promuovendo la tecnologia, in particolare quella europea. Essa può avviare programmi di ricerca e innovazione per lo sviluppo di tecnologie e la loro successiva integrazione nei sistemi di supercomputer a esacala e contribuire a sviluppare un comparto industriale europeo competitivo di fornitura di tecnologie.

²⁴ COM(2016) 178 final.

raggiungere gli obiettivi della strategia europea per il calcolo ad alte prestazioni, come definiti nell'iniziativa europea per il cloud computing²⁴, per superare gli attuali limiti, producendo nel contempo la **massima** ricaduta a livello economico e sociale e **affrontando l'impatto ambientale complessivo e il consumo energetico dei sistemi di calcolo ad alte prestazioni e** salvaguardando al meglio gli interessi dell'Unione. L'impresa comune consentirà di mettere in comune le risorse dell'Unione, degli Stati membri e del settore privato. L'impresa comune può instaurare un quadro per gli appalti congiunti e può gestire i migliori sistemi di calcolo ad alte prestazioni promuovendo la tecnologia, in particolare quella europea. Essa può avviare programmi di ricerca e innovazione per lo sviluppo di tecnologie e la loro successiva integrazione nei sistemi di supercomputer a esacala e contribuire a sviluppare un comparto industriale europeo competitivo di fornitura di tecnologie.

²⁴ COM(2016) 178 final.

Or. en

Emendamento 25

Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Peter Kouroumbashev, Theresa Griffin, Dan Nica, Flavio Zanonato, José Blanco López, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) La missione dell'impresa comune è quella di introdurre e mantenere, in Europa, un ecosistema integrato di prim'ordine per le tecnologie di calcolo ad alte prestazioni e i big data che si basi sul ruolo guida dell'Unione per quanto riguarda le tecnologie in materia di HPC, cloud e big data.

Emendamento 26
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) L'impresa comune dovrebbe essere costituita e avviare le sue attività nel 2019 in modo da conseguire l'obiettivo di dotare l'Unione di un'infrastruttura pre-esascala entro il 2020 e di sviluppare le tecnologie necessarie per raggiungere le capacità a esascala entro il 2022/2023. Atteso che il ciclo di sviluppo della tecnologia di prossima generazione richiede tipicamente 4-5 anni, per rimanere competitivi nel mercato globale, occorre avviare ora le azioni volte a raggiungere tale obiettivo.

Emendamento

(12) L'impresa comune dovrebbe essere costituita e avviare le sue attività nel 2019 in modo da conseguire l'obiettivo di dotare l'Unione di un'infrastruttura pre-esascala entro il 2020 e di sviluppare le tecnologie necessarie per raggiungere, *laddove possibile*, le capacità a esascala *autonome* entro il 2022/2023. Atteso che il ciclo di sviluppo della tecnologia di prossima generazione richiede tipicamente 4-5 anni, per rimanere competitivi nel mercato globale, occorre avviare ora le azioni volte a raggiungere tale obiettivo.

Emendamento 27
Răzvan Popa

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) L'impresa comune dovrebbe essere costituita e avviare le sue attività nel 2019 in modo da conseguire l'obiettivo di dotare l'Unione di un'infrastruttura pre-esascala entro il 2020 e di sviluppare le tecnologie necessarie per raggiungere le capacità a esascala entro il 2022/2023. Atteso che il ciclo di sviluppo della tecnologia di prossima generazione richiede tipicamente 4-5 anni, per rimanere competitivi nel mercato globale, occorre avviare *ora* le

Emendamento

(12) L'impresa comune dovrebbe essere costituita e avviare le sue attività nel 2019 in modo da conseguire l'obiettivo di dotare l'Unione di un'infrastruttura pre-esascala entro il 2020 e di sviluppare le tecnologie necessarie per raggiungere le capacità a esascala entro il 2022/2023. Atteso che il ciclo di sviluppo della tecnologia di prossima generazione richiede tipicamente 4-5 anni, per rimanere competitivi nel mercato globale, occorre avviare

azioni *volte a* raggiungere tale obiettivo.

urgentemente le azioni *al fine di* raggiungere tale obiettivo.

Or. en

Emendamento 28

Michał Boni, Gunnar Hökmark, Seán Kelly, Marian-Jean Marinescu, Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) L'iniziativa europea per l'HPC assicura investimenti nei settori della scienza e della ricerca per creare gli incentivi e gli strumenti d'impresa atti a condividere e utilizzare dati nel modo più ampio possibile, sostenuti dalla creazione di una forte infrastruttura cloud e di dati in Europa;

Or. en

Emendamento 29

Michał Boni, Gunnar Hökmark, Seán Kelly, Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento

Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 ter) L'impresa comune EuroHPC dovrebbe essere trattata come parte integrante dell'infrastruttura unionale dei dati in tutto l'ecosistema e i suoi vantaggi dovrebbero essere promossi su larga scala;

Or. en

Emendamento 30

Michał Boni, Gunnar Hökmark, Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 quater) *L'Europa ha bisogno di un ecosistema globale di HPC completo e orientato alla domanda, che includa servizi di rete ad alta velocità affidabili e sicuri, così da acquisire supercomputer all'avanguardia, assicurarsi l'approvvigionamento di sistemi HPC e fornire servizi HPC all'industria e alle piccole e medie imprese (PMI) finalizzati ad attività di simulazione, visualizzazione e realizzazione di prototipi. È di enorme importanza far sì che l'UE sia tra le maggiori potenze mondiali nel settore del supercalcolo entro il 2022;*

Or. en

Emendamento 31
Michał Boni, Gunnar Hökmark, Seán Kelly, Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) *La Commissione dovrebbe incoraggiare un maggior numero di Stati membri ad aderire all'impresa comune EuroHPC e utilizzarla come ambito prioritario per i programmi di ricerca e sviluppo corrispondenti alle attività nazionali. La Commissione dovrebbe promuovere l'iniziativa in tutti gli Stati membri, nell'ambito di un solido impegno politico ed economico a favore dell'innovazione digitale.*

Or. en

Emendamento 32
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) *L'impresa comune dovrebbe puntare alla partecipazione di tutti gli Stati membri dell'UE e rispettare il principio dell'equilibrio geografico nelle sue attività. Laddove opportuno, bisognerebbe promuovere una cooperazione internazionale tra i paesi partecipanti, o tra i paesi partecipanti e altri paesi affidabili.*

Or. en

Emendamento 33
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) L'Unione, gli Stati partecipanti e i membri del settore privato dell'impresa comune dovrebbero fornire un contributo finanziario a copertura delle spese amministrative dell'impresa comune. Dal momento che, in base al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, un contributo alle spese amministrative dell'Unione può essere anticipato per coprire spese di funzionamento solo fino al 2023, gli Stati partecipanti e i membri del settore privato dell'impresa comune dovrebbero sostenere integralmente le spese amministrative dell'impresa comune a partire dal 2024.

(14) L'Unione, gli Stati partecipanti e i membri del settore privato dell'impresa comune dovrebbero fornire un contributo finanziario a copertura delle spese amministrative dell'impresa comune. Dal momento che, in base al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, un contributo alle spese amministrative dell'Unione può essere anticipato per coprire spese di funzionamento solo fino al 2023, gli Stati partecipanti e i membri del settore privato dell'impresa comune dovrebbero sostenere integralmente le spese amministrative dell'impresa comune a partire dal 2024, ***così da garantire la sostenibilità dell'impresa comune nel lungo termine.***

Or. en

Emendamento 34

Michał Boni, Gunnar Hökmark, Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) È opportuno sostenere gli sforzi della Commissione nonché dei ricercatori e del mondo accademico europei, per promuovere l'impresa comune EuroHPC in sinergia con i big data, il partenariato pubblico privato (PPP) relativo all'ETP4HPC e PPP contrattuali (c-PPP) che rafforzino la costruzione di una comunità basata sui dati e gettino le fondamenta per una fiorente economia basata sui dati in Europa.

Or. en

Emendamento 35

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) L'impresa comune dovrebbe trattare tematiche chiaramente definite, tali da consentire al mondo accademico e alle industrie europee in generale di progettare, sviluppare e utilizzare le tecnologie più innovative in materia di calcolo ad alte prestazioni e a creare un'infrastruttura integrata all'avanguardia, a livello dell'Unione, caratterizzata da capacità di calcolo ad alte prestazioni, una connettività ad alta velocità e applicazioni e servizi di dati e software per gli scienziati e per altri principali utilizzatori dell'industria

(18) L'impresa comune dovrebbe trattare tematiche chiaramente definite, tali da consentire al mondo accademico e alle industrie europee in generale di progettare, sviluppare e utilizzare le tecnologie più innovative in materia di calcolo ad alte prestazioni e a creare un'infrastruttura integrata all'avanguardia, a livello dell'Unione, caratterizzata da capacità di calcolo ad alte prestazioni, una connettività ad alta velocità e applicazioni e servizi di dati e software per gli scienziati e per altri principali utilizzatori dell'industria

(comprese le PMI) e del settore pubblico. L'impresa comune dovrebbe adoperarsi per ridurre il divario di competenze specifiche in materia di calcolo ad alte prestazioni. L'impresa comune dovrebbe preparare la strada verso la realizzazione della prima infrastruttura ibrida di calcolo ad alte prestazioni in Europa, che integri le architetture tradizionali di elaborazione dei dati e i dispositivi di calcolo quantistico, ad esempio sfruttando il computer quantistico come acceleratore dei filoni di calcolo ad alte prestazioni. Occorre un sostegno finanziario strutturato e coordinato a livello europeo per aiutare i gruppi di ricerca e le industrie europee a rimanere all'avanguardia in un contesto internazionale altamente competitivo, conseguendo risultati di primissimo piano e la loro integrazione in sistemi competitivi, per assicurare un rapido e ampio sfruttamento industriale della tecnologia europea in tutta l'Unione, con cospicui effetti di ricaduta sull'insieme della società, condividere l'assunzione dei rischi e unire le forze orientando le strategie e gli investimenti verso un comune interesse europeo. La Commissione potrebbe decidere, a seguito della notifica di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri interessati, che le iniziative dell'impresa comune vanno considerate importanti progetti di comune interesse europeo, a patto che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo e all'innovazione.

²⁵ Comunicazione della Commissione "Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di

(comprese le PMI) e del settore pubblico. L'impresa comune dovrebbe adoperarsi per ridurre il divario di competenze specifiche in materia di calcolo ad alte prestazioni ***incoraggiando la riqualificazione e le scelte professionali orientate al settore HPC e offrendo programmi speciali per incoraggiare una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nei percorsi di carriera nel settore del calcolo ad alte prestazioni.*** L'impresa comune dovrebbe preparare la strada verso la realizzazione della prima infrastruttura ibrida di calcolo ad alte prestazioni in Europa, che integri le architetture tradizionali di elaborazione dei dati e i dispositivi di calcolo quantistico, ad esempio sfruttando il computer quantistico come acceleratore dei filoni di calcolo ad alte prestazioni. Occorre un sostegno finanziario strutturato e coordinato a livello europeo per aiutare i gruppi di ricerca e le industrie europee a rimanere all'avanguardia in un contesto internazionale altamente competitivo, conseguendo risultati di primissimo piano e la loro integrazione in sistemi competitivi, per assicurare un rapido e ampio sfruttamento industriale della tecnologia europea in tutta l'Unione, con cospicui effetti di ricaduta sull'insieme della società, condividere l'assunzione dei rischi e unire le forze orientando le strategie e gli investimenti verso un comune interesse europeo. La Commissione potrebbe decidere, a seguito della notifica di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri interessati, che le iniziative dell'impresa comune vanno considerate importanti progetti di comune interesse europeo, a patto che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo e all'innovazione.

²⁵ Comunicazione della Commissione "Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di

importanti progetti di comune interesse europeo" (GU C 188 del 20.6.2014, pag. 4).

importanti progetti di comune interesse europeo" (GU C 188 del 20.6.2014, pag. 4).

Or. en

Motivazione

Il settore delle TIC è un settore pensato per il futuro, ma è anche caratterizzato da una mancanza di partecipanti qualificati e da un elevato squilibrio di genere. Nell'ottica di coniugare il conseguimento di competenze di calcolo ad alte prestazioni con gli effetti di una società in via di digitalizzazione, l'impresa comune si dimostra adeguata per la promozione di programmi che favoriscono la riqualificazione e un'adeguata rappresentanza di uomini e donne nei percorsi di carriera in campo HPC.

Emendamento 36 **Dario Tamburrano**

Proposta di regolamento **Considerando 18**

Testo della Commissione

(18) L'impresa comune dovrebbe trattare tematiche chiaramente definite, tali da consentire al mondo accademico e alle industrie europee in generale di progettare, sviluppare e utilizzare le tecnologie più innovative in materia di calcolo ad alte prestazioni e a creare un'infrastruttura integrata all'avanguardia, a livello dell'Unione, caratterizzata da capacità di calcolo ad alte prestazioni, una connettività ad alta velocità e applicazioni e servizi di dati e software per gli scienziati e per altri principali utilizzatori dell'industria (comprese le PMI) e del settore pubblico. L'impresa comune dovrebbe adoperarsi per ridurre il divario di competenze specifiche in materia di calcolo ad alte prestazioni. L'impresa comune dovrebbe preparare la strada verso la realizzazione della prima infrastruttura ibrida di calcolo ad alte prestazioni in Europa, che integri le architetture tradizionali di elaborazione dei dati e i dispositivi di calcolo quantistico, ad

Emendamento

(18) L'impresa comune dovrebbe trattare tematiche chiaramente definite, tali da consentire al mondo accademico e alle industrie europee in generale di progettare, sviluppare e utilizzare le tecnologie più innovative in materia di calcolo ad alte prestazioni e a creare un'infrastruttura integrata all'avanguardia, a livello dell'Unione, caratterizzata da capacità di calcolo ad alte prestazioni, una connettività ad alta velocità e applicazioni e servizi di dati e software per gli scienziati e per altri principali utilizzatori dell'industria (comprese le PMI *e le nuove imprese*) e del settore pubblico. L'impresa comune dovrebbe adoperarsi per ridurre il divario di competenze specifiche in materia di calcolo ad alte prestazioni. L'impresa comune dovrebbe preparare la strada verso la realizzazione della prima infrastruttura ibrida di calcolo ad alte prestazioni in Europa, che integri le architetture tradizionali di elaborazione dei dati e i

esempio sfruttando il computer quantistico come acceleratore dei filoni di calcolo ad alte prestazioni. Occorre un sostegno finanziario strutturato e coordinato a livello europeo per aiutare i gruppi di ricerca e le industrie europee a rimanere all'avanguardia in un contesto internazionale altamente competitivo, conseguendo risultati di primissimo piano e la loro integrazione in sistemi competitivi, per assicurare un rapido e ampio sfruttamento industriale della tecnologica europea in tutta l'Unione, con cospicui *effetti di ricaduta sull'insieme della* società, condividere l'assunzione dei rischi e unire le forze orientando le strategie e gli investimenti verso un comune interesse europeo. La Commissione potrebbe decidere, a seguito della notifica di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri interessati, che le iniziative dell'impresa comune vanno considerate importanti progetti di comune interesse europeo, a patto che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo e all'innovazione.

²⁵ Comunicazione della Commissione "Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo" (GU C 188 del 20.6.2014, pag. 4).

dispositivi di calcolo quantistico, ad esempio sfruttando il computer quantistico come acceleratore dei filoni di calcolo ad alte prestazioni. Occorre un sostegno finanziario strutturato e coordinato a livello europeo per aiutare i gruppi di ricerca e le industrie europee a rimanere all'avanguardia in un contesto internazionale altamente competitivo, conseguendo risultati di primissimo piano e la loro integrazione in sistemi competitivi, per assicurare un rapido e ampio sfruttamento industriale della tecnologica europea in tutta l'Unione, con cospicui *vantaggi per tutta la* società, condividere l'assunzione dei rischi e unire le forze orientando le strategie e gli investimenti verso un comune interesse europeo. La Commissione potrebbe decidere, a seguito della notifica di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri interessati, che le iniziative dell'impresa comune vanno considerate importanti progetti di comune interesse europeo, a patto che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo e all'innovazione.

²⁵ Comunicazione della Commissione "Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo" (GU C 188 del 20.6.2014, pag. 4).

Or. en

Emendamento 37

Fredrick Federley, Caroline Nagtegaal, Angelika Mlinar, Pavel Telička

Proposta di regolamento

Considerando 18

(18) L'impresa comune dovrebbe trattare tematiche chiaramente definite, tali da consentire al mondo accademico *e* alle industrie europee in generale di progettare, sviluppare e utilizzare le tecnologie più innovative in materia di calcolo ad alte prestazioni e a creare un'infrastruttura integrata all'avanguardia, a livello dell'Unione, caratterizzata da capacità di calcolo ad alte prestazioni, una connettività ad alta velocità e applicazioni e servizi di dati e software per gli scienziati e per altri principali utilizzatori dell'industria (comprese le PMI) e del settore pubblico. L'impresa comune dovrebbe adoperarsi per ridurre il divario di competenze specifiche in materia di calcolo ad alte prestazioni. L'impresa comune dovrebbe preparare la strada verso la realizzazione della prima infrastruttura ibrida di calcolo ad alte prestazioni in Europa, che integri le architetture tradizionali di elaborazione dei dati e i dispositivi di calcolo quantistico, ad esempio sfruttando il computer quantistico come acceleratore dei filoni di calcolo ad alte prestazioni. Occorre un sostegno finanziario strutturato e coordinato a livello europeo per aiutare i gruppi di ricerca e le industrie europee a rimanere all'avanguardia in un contesto internazionale altamente competitivo, conseguendo risultati di primissimo piano e la loro integrazione in sistemi competitivi, per assicurare un rapido e ampio sfruttamento industriale della tecnologica europea in tutta l'Unione, con cospicui effetti di ricaduta sull'insieme della società, condividere l'assunzione dei rischi e unire le forze orientando le strategie e gli investimenti verso un comune interesse europeo. La Commissione potrebbe decidere, a seguito della notifica di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri interessati, che le iniziative dell'impresa comune vanno considerate importanti progetti di comune interesse

(18) L'impresa comune dovrebbe trattare tematiche chiaramente definite, tali da consentire al mondo accademico *ma anche* alle industrie europee in generale di progettare, sviluppare e utilizzare le tecnologie più innovative in materia di calcolo ad alte prestazioni e a creare un'infrastruttura integrata all'avanguardia, a livello dell'Unione, caratterizzata da capacità di calcolo ad alte prestazioni, una connettività ad alta velocità e applicazioni e servizi di dati e software per gli scienziati e per altri principali utilizzatori dell'industria (comprese le PMI) e del settore pubblico. L'impresa comune dovrebbe adoperarsi per ridurre il divario di competenze specifiche in materia di calcolo ad alte prestazioni. L'impresa comune dovrebbe preparare la strada verso la realizzazione della prima infrastruttura ibrida di calcolo ad alte prestazioni in Europa, che integri le architetture tradizionali di elaborazione dei dati e i dispositivi di calcolo quantistico, ad esempio sfruttando il computer quantistico come acceleratore dei filoni di calcolo ad alte prestazioni. Occorre un sostegno finanziario strutturato e coordinato a livello europeo per aiutare i gruppi di ricerca e le industrie europee a rimanere all'avanguardia in un contesto internazionale altamente competitivo, conseguendo risultati di primissimo piano e la loro integrazione in sistemi competitivi, per assicurare un rapido e ampio sfruttamento industriale della tecnologica europea in tutta l'Unione, con cospicui effetti di ricaduta sull'insieme della società, condividere l'assunzione dei rischi e unire le forze orientando le strategie e gli investimenti verso un comune interesse europeo. La Commissione potrebbe decidere, a seguito della notifica di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri interessati, che le iniziative dell'impresa comune vanno considerate

europeo, a patto che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo e all'innovazione²⁵.

²⁵ Comunicazione della Commissione "Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo" (GU C 188 del 20.6.2014, pag. 4).

importanti progetti di comune interesse europeo, a patto che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo e all'innovazione²⁵.

²⁵ Comunicazione della Commissione "Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo" (GU C 188 del 20.6.2014, pag. 4).

Or. en

Emendamento 38 **Esther de Lange**

Proposta di regolamento **Considerando 18**

Testo della Commissione

(18) L'impresa comune dovrebbe trattare tematiche chiaramente definite, tali da consentire al mondo accademico e alle industrie europee in generale di progettare, sviluppare e utilizzare le tecnologie più innovative in materia di calcolo ad alte prestazioni e a creare un'infrastruttura integrata all'avanguardia, a livello dell'Unione, caratterizzata da capacità di calcolo ad alte prestazioni, una connettività ad alta velocità e applicazioni e servizi di dati e software per gli scienziati e per altri principali utilizzatori dell'industria (**comprese** le PMI) e del settore pubblico. L'impresa comune dovrebbe adoperarsi per ridurre il divario di competenze specifiche in materia di calcolo ad alte prestazioni. L'impresa comune dovrebbe preparare la strada verso la realizzazione della prima infrastruttura ibrida di calcolo ad alte prestazioni in Europa, che integri le architetture tradizionali di elaborazione dei

Emendamento

(18) L'impresa comune dovrebbe trattare tematiche chiaramente definite, tali da consentire al mondo accademico e alle industrie europee in generale di progettare, sviluppare e utilizzare le tecnologie più innovative in materia di calcolo ad alte prestazioni e a creare un'infrastruttura integrata all'avanguardia, a livello dell'Unione, caratterizzata da capacità di calcolo ad alte prestazioni, una connettività ad alta velocità e applicazioni e servizi di dati e software per gli scienziati e per altri principali utilizzatori dell'industria (**in particolare** le PMI) e del settore pubblico. L'impresa comune dovrebbe adoperarsi per ridurre il divario di competenze specifiche in materia di calcolo ad alte prestazioni. L'impresa comune dovrebbe preparare la strada verso la realizzazione della prima infrastruttura ibrida di calcolo ad alte prestazioni in Europa, che integri le architetture tradizionali di elaborazione dei

dati e i dispositivi di calcolo quantistico, ad esempio sfruttando il computer quantistico come acceleratore dei filoni di calcolo ad alte prestazioni. Occorre un sostegno finanziario strutturato e coordinato a livello europeo per aiutare i gruppi di ricerca e le industrie europee a rimanere all'avanguardia in un contesto internazionale altamente competitivo, conseguendo risultati di primissimo piano e la loro integrazione in sistemi competitivi, per assicurare un rapido e ampio sfruttamento industriale della tecnologia europea in tutta l'Unione, con cospicui effetti di ricaduta sull'insieme della società, condividere l'assunzione dei rischi e unire le forze orientando le strategie e gli investimenti verso un comune interesse europeo. La Commissione potrebbe decidere, a seguito della notifica di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri interessati, che le iniziative dell'impresa comune vanno considerate importanti progetti di comune interesse europeo, a patto che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo e all'innovazione²⁵.

²⁵ Comunicazione della Commissione "Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo" (GU C 188 del 20.6.2014, pag. 4).

dati e i dispositivi di calcolo quantistico, ad esempio sfruttando il computer quantistico come acceleratore dei filoni di calcolo ad alte prestazioni. Occorre un sostegno finanziario strutturato e coordinato a livello europeo per aiutare i gruppi di ricerca e le industrie europee a rimanere all'avanguardia in un contesto internazionale altamente competitivo, conseguendo risultati di primissimo piano e la loro integrazione in sistemi competitivi, per assicurare un rapido e ampio sfruttamento industriale della tecnologia europea in tutta l'Unione, con cospicui effetti di ricaduta sull'insieme della società, condividere l'assunzione dei rischi e unire le forze orientando le strategie e gli investimenti verso un comune interesse europeo. La Commissione potrebbe decidere, a seguito della notifica di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri interessati, che le iniziative dell'impresa comune vanno considerate importanti progetti di comune interesse europeo, a patto che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo e all'innovazione²⁵.

²⁵ Comunicazione della Commissione "Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo" (GU C 188 del 20.6.2014, pag. 4).

Or. en

Emendamento 39

Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Peter Kouroumbashev, Theresa Griffin, Dan Nica, Flavio Zanonato, José Blanco López, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) L'impresa comune dovrebbe fornire agli scienziati, all'industria e al settore pubblico europei l'accesso a supercomputer di prim'ordine e ai relativi servizi, fornendo loro gli strumenti per mantenersi in prima linea nella competizione scientifica e industriale.

Or. en

Emendamento 40

Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Peter Kouroumbashev, Theresa Griffin, Dan Nica, Flavio Zanonato, José Blanco López, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento

Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 ter) Per costruire le necessarie capacità negli Stati membri, occorrerebbe istituire un centro di competenze per il calcolo ad alte prestazioni associato al centro di supercalcolo nazionale per ciascuno Stato membro. I centri dovrebbero facilitare e promuovere l'accesso all'ecosistema HPC, dall'accesso ai supercomputer all'accesso alle applicazioni e ai servizi. Dovrebbero inoltre erogare corsi di apprendimento e formazione per gli utenti HPC così da svilupparne le abilità in questo campo, nonché promuovere la conoscenza, la formazione e attività di promozione dei vantaggi delle tecnologie di supercalcolo ad alte prestazioni soprattutto per le PMI, avviando anche attività di messa in rete con i portatori di interessi e altri centri di competenze onde promuovere innovazioni di più ampio respiro che consentano l'ulteriore diffusione dell'HPC.

Or. en

Emendamento 41

Michał Boni, Gunnar Hökmark, Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) I supercomputer acquisiti e sostenuti dall'impresa comune dovrebbero essere progettati e selezionati affinché massimizzino la loro efficienza per finalità scientifiche e per il loro utilizzo da parte dell'industria. Per questa ragione, la Commissione deve intraprendere misure per rafforzare ulteriormente la verifica, nelle sue valutazioni, dell'efficienza e dell'efficacia in termini di costi.

Or. en

Emendamento 42

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) L'impresa comune dovrebbe essere proprietaria dei supercomputer pre-esascale che ha acquisito. Il funzionamento dei supercomputer pre-esascale dovrebbe essere affidato a un soggetto ospitante, vale a dire un'entità giuridica in uno Stato membro che partecipa all'impresa comune che fornisce le strutture necessarie ad accogliere e gestire un supercomputer. Il soggetto ospitante dovrebbe garantire, nella misura del possibile, una separazione fisica e funzionale tra i supercomputer pre-esascale dell'impresa comune ed eventuali altri sistemi informatici, nazionali o regionali, che gestisce. Il soggetto ospitante

(21) L'impresa comune dovrebbe essere proprietaria dei supercomputer pre-esascale che ha acquisito. Il funzionamento dei supercomputer pre-esascale dovrebbe essere affidato a un soggetto ospitante, vale a dire un'entità giuridica in uno Stato membro che partecipa all'impresa comune che fornisce le strutture necessarie ad accogliere e gestire un supercomputer. Il soggetto ospitante dovrebbe garantire, nella misura del possibile, una separazione fisica e funzionale tra i supercomputer pre-esascale dell'impresa comune ed eventuali altri sistemi informatici, nazionali o regionali, che gestisce. Il soggetto ospitante

dovrebbe essere selezionato dal consiglio di direzione dell'impresa comune.
L'impresa comune dovrebbe rimanere proprietaria dei supercomputer pre-esascale finché non sono *ammortizzati* (*generalmente dopo 4-5 anni di attività*). *Successivamente la proprietà dovrebbe essere trasferita* al soggetto ospitante *in vista dello smantellamento*, dell'eliminazione o di qualsiasi altro uso e il soggetto ospitante dovrebbe rimborsare all'impresa comune il valore residuo del supercomputer.

dovrebbe essere selezionato dal consiglio di direzione dell'impresa comune.
L'impresa comune dovrebbe rimanere proprietaria dei supercomputer pre-esascale finché non sono *smantellati*. *Il processo di smantellamento potrebbe includere il trasferimento della* proprietà al soggetto ospitante, l'eliminazione o qualsiasi altro uso. *In caso di trasferimento della proprietà al* soggetto ospitante, *quest'ultimo* dovrebbe rimborsare all'impresa comune il valore residuo del supercomputer.

Or. en

Motivazione

Si è eliminata la vita utile stimata poiché tale dato potrebbe essere erroneamente interpretato come una raccomandazione e quindi influenzare le reali necessità. Quanto al termine della vita utile, è necessaria una maggiore flessibilità visto che il soggetto ospitante potrebbe non voler mantenere il supercomputer e l'impresa comune potrebbe trovare un altro beneficiario.

Emendamento 43

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

(22) I supercomputer a petascale e pre-esascale dovrebbero essere utilizzati in primo luogo per fini pubblici di ricerca e di innovazione, per tutti gli utilizzatori provenienti dal mondo accademico, dall'industria o dal settore pubblico. L'impresa comune dovrebbe essere autorizzata ad esercitare alcune attività economiche limitate per fini privati. L'accesso dovrebbe essere accordato agli utilizzatori stabiliti nell'Unione o in un paese associato a Orizzonte 2020. Il diritto di accesso dovrebbe essere uguale per tutti gli utilizzatori ed essere accordato in

Emendamento

(22) I supercomputer a petascale e pre-esascale dovrebbero essere utilizzati in primo luogo per fini pubblici di ricerca *civile* e di innovazione, per tutti gli utilizzatori provenienti dal mondo accademico, dall'industria o dal settore pubblico. L'impresa comune dovrebbe essere autorizzata ad esercitare alcune attività economiche *civili* limitate per fini privati. L'accesso dovrebbe essere accordato agli utilizzatori stabiliti nell'Unione o in un paese associato a Orizzonte 2020. Il diritto di accesso dovrebbe essere uguale per tutti gli

maniera trasparente. Il consiglio di direzione dovrebbe definire i diritti di accesso alla quota del tempo di accesso dell'Unione per ciascun supercomputer.

utilizzatori ed essere accordato in maniera trasparente. Il consiglio di direzione dovrebbe definire i diritti di accesso alla quota del tempo di accesso dell'Unione per ciascun supercomputer.

Or. en

Motivazione

Modifica necessaria per garantire la coerenza con i cambiamenti apportati al testo giuridico.

Emendamento 44 **Esther de Lange**

Proposta di regolamento **Considerando 22**

Testo della Commissione

(22) I supercomputer a petascala e pre-esascale dovrebbero essere utilizzati in primo luogo per fini pubblici di ricerca e di innovazione, per tutti gli utilizzatori provenienti dal mondo accademico, dall'industria o dal settore pubblico. L'impresa comune dovrebbe essere autorizzata ad esercitare alcune attività economiche limitate per fini privati. L'accesso dovrebbe essere accordato agli utilizzatori stabiliti nell'Unione o in un paese associato a Orizzonte 2020. Il diritto di accesso dovrebbe essere uguale per tutti gli utilizzatori ed essere accordato in maniera trasparente. Il consiglio di direzione dovrebbe definire i diritti di accesso alla quota del tempo di accesso dell'Unione per ciascun supercomputer.

Emendamento

(22) I supercomputer a petascala e pre-esascale dovrebbero essere utilizzati in primo luogo per fini pubblici di ricerca e di innovazione, per tutti gli utilizzatori provenienti dal mondo accademico, dall'industria (**comprese le PMI**) o dal settore pubblico. L'impresa comune dovrebbe essere autorizzata ad esercitare alcune attività economiche limitate per fini privati. L'accesso dovrebbe essere accordato agli utilizzatori stabiliti nell'Unione o in un paese associato a Orizzonte 2020. Il diritto di accesso dovrebbe essere uguale per tutti gli utilizzatori ed essere accordato in maniera trasparente. Il consiglio di direzione dovrebbe definire i diritti di accesso alla quota del tempo di accesso dell'Unione per ciascun supercomputer.

Or. en

Emendamento 45 **Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Peter Kouroumbashev, Theresa Griffin, Dan Nica,**

Flavio Zanonato, José Blanco López, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

(22) I supercomputer a petascala e pre-esascale dovrebbero essere utilizzati in primo luogo per fini pubblici di ricerca e di innovazione, per tutti gli utilizzatori provenienti dal mondo accademico, dall'industria o dal settore pubblico. L'impresa comune dovrebbe essere autorizzata ad esercitare alcune attività economiche limitate per fini privati. L'accesso dovrebbe essere accordato agli utilizzatori stabiliti nell'Unione o in un paese associato a Orizzonte 2020. Il diritto di accesso dovrebbe essere uguale per tutti gli utilizzatori ed essere accordato in maniera trasparente. Il consiglio di direzione dovrebbe definire i diritti di accesso alla quota del tempo di accesso dell'Unione per ciascun supercomputer.

Emendamento

(22) I supercomputer a petascala e pre-esascale dovrebbero essere utilizzati in primo luogo per fini pubblici di ricerca **civile** e di innovazione, per tutti gli utilizzatori provenienti dal mondo accademico, dall'industria o dal settore pubblico. L'impresa comune dovrebbe essere autorizzata ad esercitare alcune attività economiche limitate per fini privati. L'accesso dovrebbe essere accordato agli utilizzatori stabiliti nell'Unione o in un paese associato a Orizzonte 2020. Il diritto di accesso dovrebbe essere uguale per tutti gli utilizzatori ed essere accordato in maniera trasparente. Il consiglio di direzione dovrebbe definire i diritti di accesso alla quota del tempo di accesso dell'Unione per ciascun supercomputer.

Or. en

Emendamento 46

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento

Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) Il tempo di accesso ai supercomputer non dovrebbe essere proporzionale ai contributi finanziari, e dovrebbero essere garantite condizioni di parità per gli utilizzatori, gli scienziati e le industrie di tutti gli Stati membri dell'Unione.

Or. en

Emendamento 47

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

(24) **Occorre** consentire un uso limitato dei supercomputer da parte di utilizzatori che svolgono attività economiche per finalità diverse dalla ricerca. Il tempo di accesso dovrebbe essere accordato prioritariamente agli utilizzatori stabiliti nell'Unione o in un paese associato a Orizzonte 2020. Il diritto di accesso dovrebbe essere accordato in maniera trasparente.

Emendamento

(24) **Si potrebbe** consentire un uso **molto** limitato dei supercomputer da parte di utilizzatori che svolgono attività economiche **civili** per finalità diverse dalla ricerca. Il tempo di accesso dovrebbe essere accordato prioritariamente agli utilizzatori stabiliti nell'Unione o in un paese associato a Orizzonte 2020. Il diritto di accesso dovrebbe essere accordato in maniera trasparente.

Or. en

Motivazione

Le modifiche sono necessarie per garantire la coerenza giuridica del testo.

Emendamento 48

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

(25) La governance dell'impresa comune dovrebbe essere garantita da due organi: un consiglio di direzione e un consiglio consultivo scientifico e industriale. Il consiglio di direzione dovrebbe essere composto da rappresentanti dell'Unione e degli Stati partecipanti. Esso dovrebbe essere responsabile della politica strategica e delle decisioni di finanziamento relative alle attività, in particolare a tutte le attività in materia di appalti pubblici, dell'impresa

Emendamento

(25) La governance dell'impresa comune dovrebbe essere garantita da due organi: un consiglio di direzione e un consiglio consultivo scientifico e industriale. Il consiglio di direzione dovrebbe essere composto da rappresentanti dell'Unione e degli Stati partecipanti. Esso dovrebbe essere responsabile della politica strategica e delle decisioni di finanziamento relative alle attività, in particolare a tutte le attività in materia di appalti pubblici, dell'impresa

comune. Il consiglio consultivo scientifico e industriale dovrebbe includere i rappresentanti del mondo accademico e dell'industria in quanto utilizzatori e fornitori di tecnologia. Esso dovrebbe fornire pareri indipendenti al consiglio di direzione in merito all'agenda strategica di ricerca e all'acquisizione e alla gestione dei supercomputer di proprietà dell'impresa comune.

comune. Il consiglio consultivo scientifico e industriale dovrebbe includere **principalmente** i rappresentanti del mondo accademico e, **in misura minore**, dell'industria **interessata** in quanto utilizzatori e fornitori di tecnologia. Esso dovrebbe fornire pareri indipendenti al consiglio di direzione in merito all'agenda strategica di ricerca e all'acquisizione e alla gestione dei supercomputer di proprietà dell'impresa comune.

Or. en

Motivazione

Trattandosi di attività basate sui principi di Orizzonte 2020 e dell'MCE, la loro direzione dovrebbe essere influenzata in misura maggiore dal mondo accademico, poiché è quest'ultimo ad adoperarsi per la ricerca di interesse pubblico.

Emendamento 49 **Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias**

Proposta di regolamento **Considerando 26**

Testo della Commissione

(26) I diritti di voto dovrebbero essere, in linea di principio, proporzionali ai contributi finanziari e in natura dei suoi membri. Gli Stati partecipanti dovrebbero disporre del diritto di voto in relazione alle attività in materia di appalti dell'impresa comune solo se contribuiscono alle risorse per le attività dei corrispondenti appalti e sulle attività relative alle azioni indirette soltanto se contribuiscono alle risorse per le corrispondenti azioni. Il diritto di voto va calcolato su base annua in ragione dei contributi effettivi.

Emendamento

soppressa

Or. en

Emendamento 50
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione

(26) I diritti di voto *dovrebbero essere, in linea di principio, proporzionali ai contributi finanziari e in natura dei suoi membri. Gli Stati partecipanti dovrebbero disporre del diritto di voto in relazione alle attività in materia di appalti dell'impresa comune solo se contribuiscono alle risorse per le attività dei corrispondenti appalti e sulle attività relative alle azioni indirette soltanto se contribuiscono alle risorse per le corrispondenti azioni. Il diritto di voto va calcolato su base annua in ragione dei contributi effettivi.*

Emendamento

(26) I diritti di voto *degli* Stati partecipanti dovrebbero *essere equamente distribuiti tra gli stessi.*

Or. en

Emendamento 51
Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Peter Kouroumbashev, Theresa Griffin, Dan Nica, Flavio Zanonato, José Blanco López, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) *Il regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione europea dovrebbe essere applicabile a qualsiasi supercomputer detenuto in tutto o in parte dall'impresa comune o a qualsiasi supercomputer che fornisca tempo di accesso all'impresa comune.*

Or. en

Emendamento 52
Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Peter Kouroumbashev, Theresa Griffin, Dan Nica,

Flavio Zanonato, José Blanco López, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Considerando 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 ter) *Dovrebbero applicarsi, come minimo, le disposizioni di Orizzonte 2020 in materia di diritti di proprietà intellettuale, trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale, concessione di licenze e sfruttamento, così da tutelare gli interessi economici dell'Unione europea.*

Or. en

Emendamento 53
Francesc Gambús

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) *Gli investimenti complessivi devono coprire integralmente il costo totale di proprietà, che include tutte le voci di spesa per prestare un servizio completo.*

Or. es

Emendamento 54
Michał Boni, Gunnar Hökmark, Seán Kelly, Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 bis) *sottolinea che tutti i provider dell'iniziativa HPC che operano nell'Unione devono concorrere in condizioni paritarie, con le stesse regole*

applicabili a tutti;

Or. en

Emendamento 55

Francesc Gambús

Proposta di regolamento

Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 bis) Occorre garantire che la collaborazione tra la PTE e PRACE e l'impresa comune non sfoci in un conflitto di interessi.

Or. es

Emendamento 56

Gunnar Hökmark, Michał Boni

Proposta di regolamento

Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) Un'ampia partecipazione in tutta l'Unione e un accesso equo e ragionevole per gli attori dei paesi terzi è importante per realizzare appieno il potenziale di un supercomputer europeo che possa contribuire all'eccellente competitività scientifica e regionale dell'Europa. In tal senso, è opportuno valutare tutte le possibili sinergie tra l'EuroHPC e i programmi di ricerca dell'UE. Inoltre, è importante integrare pienamente l'EuroHPC con le attuali e più importanti strutture di ricerca e sviluppo, così da massimizzarne l'efficienza e facilitarne l'utilizzo.

Or. en

Emendamento 57

Fredrick Federley, Carolina Punset, Caroline Nagtegaal, Angelika Mlinar, Pavel Telička

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Il sostegno finanziario alle attività nell'ambito del programma relativo al meccanismo per collegare l'Europa dovrebbe essere conforme alle disposizioni di tale programma.

Emendamento

(32) Il sostegno finanziario alle attività nell'ambito del programma relativo al meccanismo per collegare l'Europa ***o di altri programmi pertinenti*** dovrebbe essere conforme alle disposizioni di tale programma.

Or. en

Emendamento 58

Michał Boni, Gunnar Hökmark, Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento

Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(34 bis) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero sensibilizzare in particolare le PMI sul potenziale economico del calcolo ad alte prestazioni;

Or. en

Emendamento 59

Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento

Considerando 39

Testo della Commissione

(39) Orizzonte 2020 dovrebbe contribuire a colmare i divari in materia di ricerca e innovazione all'interno

Emendamento

(39) Occorrerebbe promuovere le sinergie con gli altri strumenti di finanziamento e programmi dell'UE o

dell'Unione promuovendo sinergie con i fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE). L'impresa comune dovrebbe pertanto cercare di sviluppare strette interazioni con i fondi SIE, che possano contribuire in modo specifico a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione a livello locale, regionale e nazionale.

nazionali. Orizzonte 2020 dovrebbe contribuire a colmare i divari in materia di ricerca e innovazione all'interno dell'Unione promuovendo sinergie con i fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE). L'impresa comune dovrebbe pertanto cercare di sviluppare strette interazioni con i fondi SIE, che possano contribuire in modo specifico a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione a livello locale, regionale e nazionale.

Or. en

Emendamento 60

Fredrick Federley, Carolina Punset, Caroline Nagtegaal, Angelika Mlinar, Pavel Telička

Proposta di regolamento

Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Tutti gli inviti a presentare proposte e i bandi di gara d'appalto nell'ambito dell'impresa comune dovrebbero tenere conto della durata del programma quadro Orizzonte 2020 e del programma relativo al meccanismo per collegare l'Europa, a seconda dei casi, salvo casi debitamente giustificati.

Emendamento

(40) Tutti gli inviti a presentare proposte e i bandi di gara d'appalto nell'ambito dell'impresa comune dovrebbero tenere conto della durata del programma quadro Orizzonte 2020 e del programma relativo al meccanismo per collegare l'Europa, a seconda dei casi, salvo casi debitamente giustificati. ***Per il periodo che non rientra nel programma quadro Orizzonte 2020 e nel programma relativo al meccanismo per collegare l'Europa, occorrerebbe procedere agli opportuni adeguamenti tenendo conto del QFP per il periodo successivo al 2020, al fine di proseguire le attività dell'impresa comune.***

Or. en

Emendamento 61

Michal Boni, Gunnar Hökmark, Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento

Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(40 bis) *La Commissione e gli Stati membri dovrebbero rafforzare le attuali attività del partenariato europeo per il cloud basato sugli attuali pilastri del PRACE e del GEANT, nonché riconoscere i loro ruoli vitali e complementari per la realizzazione dell'ecosistema dell'EuroHPC.*

Or. en

Emendamento 62

Barbara Kappel

Proposta di regolamento

Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(41 bis) *Essendo il calcolo ad alte prestazioni un'attività intensiva e che comporta un forte consumo di energia dovuto, tra le altre cose, al processo di raffreddamento, il soggetto ospitante dovrebbe poter fare affidamento il più possibile sulle energie rinnovabili per il suo funzionamento, e tale aspetto dovrebbe essere preso in considerazione nel processo di selezione dell'impresa comune.*

Or. en

Emendamento 63

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento

Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(41 bis) *L'impresa comune*

dovrebbe garantire che i supercomputer per il calcolo ad alte prestazioni nell'Unione siano accessibili esclusivamente a soggetti che rispettano il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e della vita privata, nonché in materia di sicurezza.

Or. en

Emendamento 64

Michał Boni, Gunnar Hökmark, Seán Kelly, Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento

Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(42 bis) Le potenzialità del cloud computing per l'Europa possono essere sfruttate appieno solo se i dati possono fluire liberamente in tutta l'Unione, sulla base di regole chiare, e svolgere un ruolo sempre più importante nell'economia europea;

Or. en

Emendamento 65

Angelo Ciocca

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) L'impresa comune ha sede a Lussemburgo.

(5) L'impresa comune ha sede a Milano.

Or. it

Emendamento 66

Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione

(7) «soggetto ospitante»: il soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro che partecipa all'impresa comune e che comprende le strutture necessarie ad accogliere e gestire un supercomputer pre-esasala.

Emendamento

(7) «soggetto ospitante»: il soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro che partecipa all'impresa comune e che comprende le strutture necessarie ad accogliere e gestire un supercomputer *petascala o* pre-esasala;

Or. en

Emendamento 67
Barbara Kappel, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 11

Testo della Commissione

(11) «membri del settore privato»: le associazioni private che sono membri dell'impresa comune;

Emendamento

(11) «membri del settore privato»: le associazioni private *e le imprese* che sono membri dell'impresa comune;

Or. it

Emendamento 68
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) fornire agli scienziati, alle imprese e al settore pubblico dell'Unione o di un paese associato a Orizzonte 2020 la più moderna infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni e di dati e sostenere lo sviluppo delle relative tecnologie e applicazioni in una vasta gamma di settori.

Emendamento

(a) fornire agli scienziati *e ai ricercatori*, alle imprese (*comprese le nuove imprese e le PMI*) e al settore pubblico dell'Unione o di un paese associato a Orizzonte 2020 la più moderna infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni e di dati e sostenere lo sviluppo delle relative tecnologie e applicazioni in una

vasta gamma di settori *quali la sanità, l'energia, le città intelligenti, i trasporti autonomi, lo spazio, la sicurezza e la difesa.*

Or. en

Emendamento 69
Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) fornire agli scienziati, alle imprese e al settore pubblico dell'Unione o di un paese associato a Orizzonte 2020 la più moderna infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni e di dati e sostenere lo sviluppo delle relative tecnologie e applicazioni in una vasta gamma di settori.

Emendamento

(a) fornire agli scienziati, alle imprese e al settore pubblico dell'Unione o di un paese associato a Orizzonte 2020 la più moderna infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni e di dati e sostenere lo sviluppo delle relative tecnologie e applicazioni in una vasta gamma di settori *per uso civile*;

Or. en

Emendamento 70
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) fornire agli scienziati, alle imprese e al settore pubblico dell'Unione o di un paese associato a Orizzonte 2020 la più moderna infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni e di dati e sostenere lo sviluppo delle relative tecnologie e applicazioni in una vasta gamma di settori.

Emendamento

(a) fornire agli scienziati, alle imprese (*comprese le PMI*) e al settore pubblico dell'Unione o di un paese associato a Orizzonte 2020 la più moderna infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni e di dati e sostenere lo sviluppo delle relative tecnologie e applicazioni in una vasta gamma di settori.

Or. en

Emendamento 71
Francesc Gambús

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) fornire agli scienziati, alle imprese e al settore pubblico dell'Unione o di un paese associato a Orizzonte 2020 la più moderna infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni e di dati e sostenere lo sviluppo delle relative tecnologie e applicazioni in una vasta gamma di settori;

Emendamento

a) fornire agli scienziati, alle imprese e al settore pubblico dell'Unione o di un paese associato a Orizzonte 2020 la più moderna infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni e di dati e sostenere lo sviluppo delle relative tecnologie e applicazioni in una vasta gamma di settori ***per uso civile***;

Or. es

Emendamento 72
Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) fornire un quadro per l'acquisizione di un'infrastruttura integrata di supercalcolo pre-esascale e di dati all'avanguardia nell'Unione;

Emendamento

(b) fornire un quadro per l'acquisizione di un'infrastruttura integrata di supercalcolo pre-esascale e di dati all'avanguardia nell'Unione, ***anche attraverso il sostegno all'acquisizione di supercomputer petascale da parte degli Stati partecipanti***;

Or. en

Motivazione

Se l'obiettivo fissato è quello di un'infrastruttura pre-esascale, l'acquisizione di supercomputer petascale deve essere esplicitamente menzionata.

Emendamento 73
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) fornire un quadro per l'acquisizione di un'infrastruttura integrata di supercalcolo pre-esascale e di dati all'avanguardia nell'Unione;

Emendamento

(b) fornire un quadro per l'acquisizione di un'infrastruttura integrata di supercalcolo *a petascale e* pre-esascale e di dati all'avanguardia nell'Unione;

Or. en

Emendamento 74
Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) assicurare un coordinamento a livello dell'Unione e adeguate risorse finanziarie a sostegno dello sviluppo e dell'acquisizione di tali infrastrutture, che sarà accessibile agli utilizzatori del settore pubblico e privato *principalmente* per finalità di ricerca e innovazione;

Emendamento

(c) assicurare un coordinamento a livello dell'Unione e adeguate risorse finanziarie a sostegno dello sviluppo e dell'acquisizione di tali infrastrutture, che sarà accessibile agli utilizzatori del settore pubblico e privato *esclusivamente* per finalità di ricerca *civile* e innovazione;

Or. en

Emendamento 75
Gunnar Hökmark, Michał Boni

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) sostenere lo sviluppo di un ecosistema integrato per il calcolo ad alte prestazioni nell'Unione che copra tutti i segmenti della catena di valore industriale e scientifico, segnatamente hardware, software, applicazioni, servizi, ingegneria,

Emendamento

(d) sostenere lo sviluppo di un ecosistema integrato per il calcolo ad alte prestazioni nell'Unione che copra tutti i segmenti della catena di valore industriale e scientifico, segnatamente hardware, software, applicazioni, servizi, ingegneria,

interconnessioni, know-how e competenze.

interconnessioni, know-how e competenze,
così da rafforzare l'Unione quale centro globale per l'innovazione, contribuendo alla competitività e a una maggiore capacità di ricerca e sviluppo.

Or. en

Emendamento 76
Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) sostenere lo sviluppo di un ecosistema integrato per il calcolo ad alte prestazioni nell'Unione che copra tutti i segmenti della catena di valore industriale e scientifico, segnatamente hardware, software, applicazioni, servizi, ingegneria, interconnessioni, know-how e competenze.

Emendamento

(d) sostenere lo sviluppo di un ecosistema integrato per il calcolo ad alte prestazioni nell'Unione che copra tutti i segmenti della catena di valore industriale e scientifico, segnatamente hardware, software, applicazioni, servizi, ingegneria, interconnessioni, know-how e competenze, *tenendo conto dei valori condivisi del progetto europeo, che contribuiscono alla definizione di un'identità digitale europea.*

Or. pt

Emendamento 77
Jakop Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) sostenere lo sviluppo di un ecosistema integrato per il calcolo ad alte prestazioni nell'Unione che copra tutti i segmenti della catena di valore industriale e scientifico, segnatamente hardware, software, applicazioni, servizi, ingegneria, interconnessioni, know-how e competenze.

Emendamento

(d) sostenere lo sviluppo di un ecosistema integrato per il calcolo ad alte prestazioni nell'Unione che copra tutti i segmenti *civili* della catena di valore industriale e scientifico, segnatamente hardware, software, applicazioni, servizi, ingegneria, interconnessioni, know-how e competenze.

Motivazione

Per un utilizzo ottimale delle risorse, è preferibile un approccio più mirato.

Emendamento 78

Fredrick Federley, Carolina Punset, Angelika Mlinar, Pavel Telička

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) consentire sinergie e fornire un valore aggiunto legato alla cooperazione tra gli Stati partecipanti e gli altri attori.

Or. en

Emendamento 79

Michał Boni, Gunnar Hökmark, Seán Kelly, Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) costruire e gestire in tutta l'Unione un'infrastruttura integrata di supercalcolo e di dati all'avanguardia, **come** elemento fondamentale per l'eccellenza scientifica e per la digitalizzazione dell'industria e del settore pubblico, nonché per rafforzare la capacità di innovazione e la competitività a livello mondiale al fine di sostenere la crescita economica e dell'occupazione nell'Unione;

(d) costruire e gestire in tutta l'Unione un'infrastruttura integrata di supercalcolo e di dati all'avanguardia, **laddove essa sia concepita per essere efficiente per fini scientifici e rappresenti un** elemento fondamentale per l'eccellenza scientifica e per la digitalizzazione dell'industria e del settore pubblico, nonché per rafforzare la capacità di innovazione e la competitività a livello mondiale al fine di sostenere la crescita economica e dell'occupazione nell'Unione;

Or. en

Emendamento 80
Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) fornire l'accesso a infrastrutture e servizi basati sul calcolo ad alte prestazioni a un'ampia gamma di utilizzatori della comunità scientifica e della ricerca così come all'industria, **comprese le PMI**, e al settore pubblico, per applicazioni e servizi nuovi ed emergenti ad alta intensità di calcolo e di dati;

Emendamento

(e) fornire l'accesso a infrastrutture e servizi basati sul calcolo ad alte prestazioni a un'ampia gamma di utilizzatori della comunità scientifica e della ricerca così come all'industria, **alle micro-imprese, alle PMI**, e al settore pubblico, per applicazioni e servizi nuovi ed emergenti ad alta intensità di calcolo e di dati **per scopi civili**;

Or. en

Emendamento 81
Barbara Kappel, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) colmare il divario tra la ricerca e lo sviluppo e la realizzazione di sistemi di calcolo a esacala rafforzando la catena di fornitura di tecnologie digitali nell'Unione e consentendo l'acquisizione di supercomputer all'avanguardia da parte dell'impresa comune;

Emendamento

(f) colmare il divario tra la ricerca e lo sviluppo e la realizzazione di sistemi di calcolo a esacala rafforzando la catena di fornitura di tecnologie digitali nell'Unione, **colmando il differenziale tecnologico con i competitors internazionali** e consentendo l'acquisizione di supercomputer all'avanguardia da parte dell'impresa comune;

Or. it

Emendamento 82
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) colmare il divario tra la ricerca e lo sviluppo e la realizzazione di sistemi di calcolo a esacala rafforzando la catena di fornitura di tecnologie digitali nell'Unione e consentendo l'acquisizione di supercomputer ***all'avanguardia*** da parte dell'impresa comune;

Emendamento

(f) colmare il divario tra la ricerca e lo sviluppo e la realizzazione di sistemi di calcolo a esacala rafforzando la catena di fornitura di tecnologie digitali nell'Unione e consentendo l'acquisizione di supercomputer ***di prim'ordine*** da parte dell'impresa comune;

Or. en

Emendamento 83
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

(h) interconnettere e aggregare supercomputer regionali, nazionali ed europei con altri sistemi di calcolo e centri di dati e i software e le applicazioni associati;

Emendamento

(h) interconnettere e aggregare supercomputer regionali, nazionali ed europei con altri sistemi di calcolo e centri di dati e i software e le applicazioni associati, ***senza mettere a rischio la protezione e la riservatezza dei dati;***

Or. en

Emendamento 84
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione

(i) aumentare il potenziale d'innovazione dell'industria, in particolare delle PMI, avvalendosi di infrastrutture e servizi avanzati basati sul calcolo ad alte prestazioni;

Emendamento

(i) aumentare il potenziale d'innovazione dell'industria, in particolare delle PMI, avvalendosi di infrastrutture e servizi avanzati basati sul calcolo ad alte prestazioni, ***soprattutto i centri nazionali di calcolo/supercalcolo ad alte prestazioni;***

Emendamento 85

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione

(i) aumentare il potenziale d'innovazione dell'industria, in particolare delle PMI, avvalendosi di infrastrutture e servizi avanzati basati sul calcolo ad alte prestazioni;

Emendamento

(i) aumentare il potenziale d'innovazione dell'industria, in particolare delle **micro-imprese e delle PMI nonché delle comunità scientifiche e di ricerca**, avvalendosi di infrastrutture e servizi avanzati basati sul calcolo ad alte prestazioni;

Or. en

Emendamento 86

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione

(j) migliorare la comprensione del calcolo ad alte prestazioni e contribuire a ridurre i deficit di competenze nell'Unione in tale settore;

Emendamento

(j) migliorare la comprensione del calcolo ad alte prestazioni e contribuire a ridurre i deficit di competenze nell'Unione in tale settore, **sfruttando gli effetti della società in via di digitalizzazione, incoraggiando la riqualificazione e una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nei percorsi di carriera nel settore del calcolo ad alte prestazioni;**

Or. en

Motivazione

Emendamento volto a chiarire il testo e a fissare il quadro di riferimento per le azioni future.

Emendamento 87

Barbara Kappel

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(k bis) migliorare e garantire l'autonomia tecnologica e scientifica dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Or. en

Emendamento 88

Barbara Kappel, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) 386 000 000 EUR dal programma Orizzonte 2020, di cui fino a **10 000 000** EUR per le spese amministrative;

(a) 386 000 000 EUR dal programma Orizzonte 2020, di cui fino a **5 000 000** EUR per le spese amministrative;

Or. it

Emendamento 89

Barbara Kappel, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Gli Stati partecipanti apportano un contributo per le spese operative e amministrative dell'impresa comune pari ad almeno 486 000 000 EUR, di cui **10 000 000** EUR per le spese amministrative.

(1) Gli Stati partecipanti apportano un contributo per le spese operative e amministrative dell'impresa comune pari ad almeno 486 000 000 EUR, di cui **5 000 000** EUR per le spese amministrative.

Or. it

Emendamento 90
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

(1) L'impresa comune affida la gestione di ciascun supercomputer pre-esascala di sua proprietà a un soggetto ospitante selezionato conformemente al paragrafo 3 e al regolamento finanziario dell'impresa comune di cui all'articolo 11.

Emendamento

(1) L'impresa comune affida la gestione di ciascun supercomputer ***petascala o*** pre-esascala di sua proprietà a un soggetto ospitante, ***in rappresentanza di uno o più Stati partecipanti***, selezionato conformemente al paragrafo 3 e al regolamento finanziario dell'impresa comune di cui all'articolo 11.

Or. en

Emendamento 91
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

(2) I supercomputer pre-esascala sono ubicati in Stati partecipanti che sono Stati membri dell'Unione. Uno Stato membro non ospita più di un supercomputer pre-esascala.

Emendamento

(2) I supercomputer ***petascala o*** pre-esascala sono ubicati in Stati partecipanti che sono Stati membri dell'Unione. Uno Stato membro non ospita più di un supercomputer pre-esascala.

Or. en

Emendamento 92
Jakop Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

(3) Il soggetto ospitante è selezionato

Emendamento

(3) Il soggetto ospitante è selezionato

dal consiglio di direzione sulla base, tra l'altro, *dei* seguenti criteri:

dal consiglio di direzione sulla base *di una procedura equa e trasparente basata*, tra l'altro, *sui* seguenti criteri:

Or. en

Motivazione

L'emendamento aggiunge i principi guida di base per un adeguato processo decisionale.

Emendamento 93

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) l'equilibrio geografico.

Or. en

Emendamento 94

Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) l'esperienza del soggetto ospitante nell'installazione e nella manutenzione di sistemi analoghi;

(c) l'esperienza del soggetto ospitante nell'installazione, *nella gestione* e nella manutenzione di sistemi analoghi, *tenendo altresì conto delle relative condizioni geografiche e della capacità di gestire il fabbisogno di energia del supercomputer;*

Or. en

Emendamento 95

Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) un livello elevato di protezione dei dati e della vita privata e di cibersicurezza, comprese la gestione all'avanguardia dei rischi e delle minacce e la resilienza agli attacchi informatici;

Or. en

Emendamento 96
Barbara Kappel

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(g bis) la percentuale di energia rinnovabile consumata nella regione in cui è ubicata la struttura ospitante;

Or. en

Emendamento 97
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Acquisizione e proprietà dei supercomputer pre-esascale

Acquisizione e proprietà dei supercomputer *petascale* e pre-esascale

Or. en

Emendamento 98
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

(2) L'impresa comune è proprietaria dei supercomputer pre-esascale e delle infrastrutture associate.

Emendamento

(2) L'impresa comune è proprietaria dei supercomputer ***petascale o*** pre-esascale e delle infrastrutture associate, ***laddove tali infrastrutture non siano già di proprietà del soggetto ospitante.***

Or. en

Emendamento 99
Francesc Gambús

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis) L'accesso ai supercomputer si concede esclusivamente per sviluppare attività civili di ricerca e innovazione, garantendo sempre che non se ne limiti l'eventuale utilizzo commerciale.

Or. es

Emendamento 100
Jakop Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) L'accesso ai supercomputer è concesso principalmente per finalità di ricerca e innovazione che rientrano nell'ambito di programmi finanziati con fondi pubblici ad utilizzatori dei settori pubblico e privato.

(1) L'accesso ai supercomputer è concesso principalmente per finalità ***civili*** di ricerca e innovazione che rientrano nell'ambito di programmi finanziati con fondi pubblici ad utilizzatori dei settori pubblico e privato.

Or. en

Motivazione

Una portata più mirata consente una maggiore efficienza.

Emendamento 101

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

(2) Il consiglio di direzione definisce le condizioni generali di accesso e può definire le condizioni specifiche di accesso per i diversi tipi di utilizzatori o di applicazioni. La qualità dei servizi è uguale per tutti gli utilizzatori.

Emendamento

(2) Il consiglio di direzione definisce le condizioni generali di accesso e può definire le condizioni specifiche di accesso per i diversi tipi di utilizzatori o di applicazioni. La qualità dei servizi è uguale per tutti gli utilizzatori, ***ma è possibile definire criteri prioritari.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce la necessità di fissare criteri prioritari.

Emendamento 102

Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

(3) Fatti salvi gli accordi internazionali conclusi dall'Unione, il tempo di accesso è accordato solo a utilizzatori residenti, stabiliti o ubicati in uno Stato membro o in un paese associato a Orizzonte 2020, salvo diversa decisione del consiglio di direzione, in casi debitamente giustificati, tenendo conto degli interessi dell'Unione.

Emendamento

(3) Fatti salvi gli accordi internazionali conclusi dall'Unione, il tempo di accesso è accordato solo a utilizzatori residenti, stabiliti o ubicati in uno Stato membro o in un paese associato a Orizzonte 2020, salvo diversa decisione del consiglio di direzione, in casi debitamente giustificati, ***specialmente rispetto ad altri paesi terzi affidabili,*** tenendo conto degli interessi

dell'Unione.

Or. en

Emendamento 103
Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) L'accesso ai supercomputer è concesso esclusivamente per finalità di ricerca e innovazione di tipo civile.

Or. en

Emendamento 104
Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La quota del tempo di accesso dell'Unione a ciascun supercomputer pre-esascale è direttamente proporzionale al contributo finanziario dell'Unione al suo costo di acquisizione rispetto al costo totale di acquisizione e gestione del supercomputer pre-esascale. Il consiglio di direzione definisce i diritti di accesso alla quota di tempo di accesso destinata all'Unione.

soppressa

Or. en

Emendamento 105
Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

A ciascuno Stato partecipante è assegnata una quota del tempo di accesso a ciascun supercomputer pre-esascale, che è direttamente proporzionale al valore totale dei suoi contributi finanziari e in natura al costo di acquisizione e gestione del supercomputer pre-esascale. Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 3, lo Stato partecipante è responsabile della definizione dei diritti di accesso per gli utilizzatori, in conformità delle condizioni d'accesso definite dal consiglio di direzione a norma dell'articolo 9, paragrafo 2.

Emendamento

Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 3, lo Stato partecipante è responsabile della definizione dei diritti di accesso per gli utilizzatori, in conformità delle condizioni d'accesso definite dal consiglio di direzione a norma dell'articolo 9, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 106
Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

(1) Condizioni specifiche si applicano agli utilizzatori industriali che chiedono il diritto di accesso a fini di ricerca privata, a fini diversi dalla ricerca e l'innovazione o a fini commerciali. Questo servizio commerciale è un servizio a pagamento, basato sui prezzi di mercato. Il livello del corrispettivo da versare è stabilito dal consiglio di direzione.

Emendamento

(1) Condizioni specifiche si applicano agli utilizzatori industriali che chiedono il diritto di accesso **solo** a fini di ricerca privata **civile**, a fini diversi dalla ricerca e l'innovazione o a fini commerciali. Questo servizio commerciale è un servizio a pagamento, basato sui prezzi di mercato. Il livello del corrispettivo da versare è stabilito dal consiglio di direzione.

Or. en

Emendamento 107
Jakop Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

(1) Condizioni specifiche si applicano agli utilizzatori industriali che chiedono il diritto di accesso a fini di ricerca privata, a fini diversi dalla ricerca e l'innovazione o a fini commerciali. Questo servizio commerciale è un servizio a pagamento, basato sui prezzi di mercato. Il livello del corrispettivo da versare è stabilito dal consiglio di direzione.

Emendamento

(1) Condizioni specifiche si applicano agli utilizzatori industriali che chiedono il diritto di accesso a fini di ricerca privata **civile**, a fini diversi dalla ricerca e l'innovazione o a fini commerciali. Questo servizio commerciale è un servizio a pagamento, basato sui prezzi di mercato. Il livello del corrispettivo da versare è stabilito dal consiglio di direzione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi di coerenza giuridica.

Emendamento 108

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

(3) Il tempo totale di accesso a servizi commerciali non supera il 10% del totale del tempo di accesso disponibile di ciascun supercomputer. Il consiglio di direzione decide in merito all'attribuzione del tempo di accesso ai servizi commerciali.

Emendamento

(3) Il tempo totale di accesso a servizi commerciali non supera il 10% del totale del tempo di accesso disponibile di ciascun supercomputer. Il consiglio di direzione decide in merito all'attribuzione **e all'attesa** del tempo di accesso ai servizi commerciali, **dando priorità alle attività non commerciali**.

Or. en

Motivazione

Per conseguire l'obiettivo, è opportuno concentrarsi sui compiti principali.

Emendamento 109

Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

(3) Il tempo totale di accesso a servizi commerciali non supera il **10 %** del totale del tempo di accesso disponibile di ciascun supercomputer. Il consiglio di direzione decide in merito all'attribuzione del tempo di accesso ai servizi commerciali.

Emendamento

(3) Il tempo totale di accesso a servizi commerciali non supera il **20 %** del totale del tempo di accesso disponibile di ciascun supercomputer. Il consiglio di direzione decide in merito all'attribuzione del tempo di accesso ai servizi commerciali.

Or. en

Emendamento 110

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

(1) L'impresa comune può avvalersi di esperti nazionali distaccati e tirocinanti, i quali non sono alle dipendenze dell'impresa comune. Il numero degli esperti nazionali distaccati, espresso in equivalenti a tempo pieno, è sommato all'organico di cui all'articolo 13, paragrafo 4, sulla base del bilancio annuale.

Emendamento

(1) L'impresa comune può avvalersi di esperti nazionali distaccati e tirocinanti, i quali non sono alle dipendenze dell'impresa comune. Il numero degli esperti nazionali distaccati, espresso in equivalenti a tempo pieno, è sommato all'organico di cui all'articolo 13, paragrafo 4, sulla base del bilancio annuale. ***Tutti gli esperti nazionali distaccati saranno pagati dall'impresa comune in conformità alla normativa dell'Unione. Il lavoro non retribuito non è consentito.***

Or. en

Motivazione

Chi gestisce i programmi dell'Unione deve attuare il principio di parità di retribuzione per un lavoro di pari valore.

Emendamento 111

Fredrick Federley, Carolina Punset, Caroline Nagtegaal, Angelika Mlinar, Pavel Telička

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

(1) Entro il 30 giugno 2022 la Commissione effettua, con l'assistenza di esperti indipendenti, una valutazione intermedia dell'impresa comune, destinata a valutare, in particolare, il livello di partecipazione e l'entità dei contributi alle azioni apportati dagli Stati partecipanti, dai membri del settore privato e dalle loro entità costitutive e dai loro soggetti collegati, nonché da altri soggetti giuridici. La Commissione redige una relazione su tale valutazione che include le conclusioni della stessa e le osservazioni della Commissione. La Commissione invia tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il sabato 31 dicembre 2022.

Emendamento

(1) Entro il 30 giugno 2022 la Commissione effettua, con l'assistenza di esperti indipendenti, una valutazione intermedia dell'impresa comune, destinata a valutare, in particolare, il livello di partecipazione e l'entità dei contributi alle azioni apportati dagli Stati partecipanti, dai membri del settore privato e dalle loro entità costitutive e dai loro soggetti collegati, nonché da altri soggetti giuridici. **La valutazione, inoltre, dovrebbe individuare le altre eventuali necessità strategiche, compresa una valutazione della situazione, per specifici settori, per quanto riguarda la possibilità di pieno accesso e di pieno utilizzo delle opportunità fornite dal calcolo ad alte prestazioni.** La Commissione redige una relazione su tale valutazione che include le conclusioni della stessa e le osservazioni della Commissione. La Commissione invia tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il sabato 31 dicembre 2022.

Or. en

Emendamento 112

Michal Boni, Gunnar Hökmark, Seán Kelly

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

(1) Entro il 30 giugno 2022 la Commissione effettua, con l'assistenza di

Emendamento

(1) Entro il 30 giugno 2022 la Commissione effettua, con l'assistenza di

esperti indipendenti, una valutazione intermedia dell'impresa comune, destinata a valutare, in particolare, il livello di partecipazione e l'entità dei contributi alle azioni apportati dagli Stati partecipanti, dai membri del settore privato e dalle loro entità costitutive e dai loro soggetti collegati, nonché da altri soggetti giuridici. La Commissione redige una relazione su tale valutazione che include le conclusioni della stessa e le osservazioni della Commissione. La Commissione invia tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il sabato 31 dicembre 2022.

esperti indipendenti, una valutazione intermedia dell'impresa comune, destinata a valutare, in particolare, il livello di partecipazione e l'entità dei contributi alle azioni apportati dagli Stati partecipanti, dai membri del settore privato e dalle loro entità costitutive e *dall'industria europea in generale*, dai loro soggetti collegati, nonché da altri soggetti giuridici. La Commissione redige una relazione su tale valutazione che include le conclusioni della stessa e le osservazioni della Commissione. La Commissione invia tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il sabato 31 dicembre 2022.

Or. en

Emendamento 113

Michał Boni, Gunnar Hökmark, Seán Kelly

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) La valutazione segue quella di cui all'articolo 12, da rivedere in base all'utilizzo.

Or. en

Emendamento 114

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 21 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Fatto salvo l'articolo 22, l'impresa comune assicura la protezione delle informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri o

Fatto salvo l'articolo 22, l'impresa comune assicura la protezione delle informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri o

dei partecipanti alle sue attività.

dei partecipanti alle sue attività, ***fatta eccezione per casi specifici in cui l'applicazione della regola della riservatezza potrebbe comportare un danno per l'interesse pubblico generale o per a una persona o istituzione.***

Or. en

Motivazione

Fatta eccezione per l'articolo 22, non può esservi giustificazione giuridica per occultare situazioni in cui si danneggia un interesse pubblico generale o gli interessi di una persona o di un'istituzione.

Emendamento 115

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato – articolo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) avvia e gestisce la procedura di acquisizione dei supercomputer pre-esascale, valuta le offerte ricevute, aggiudica il finanziamento nei limiti dei fondi disponibili, monitora l'attuazione del contratto e gestisce i contratti;

Emendamento

(c) avvia e gestisce la procedura di acquisizione dei supercomputer pre-esascale ***in modo aperto e trasparente, avvalendosi di esperti indipendenti***, valuta le offerte ricevute, aggiudica il finanziamento nei limiti dei fondi disponibili, monitora l'attuazione del contratto e gestisce i contratti;

Or. en

Motivazione

I fondi vanno gestiti nel migliore dei modi.

Emendamento 116

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato – articolo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) seleziona il soggetto ospitante dei supercomputer pre-esascale, conformemente al regolamento finanziario di cui all'articolo 11 del presente regolamento;

Emendamento

(d) seleziona il soggetto ospitante dei supercomputer pre-esascale, conformemente **alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 e** al regolamento finanziario di cui all'articolo 11 del presente regolamento;

Or. en

Motivazione

Emendamento necessario ai fini della coerenza giuridica.

Emendamento 117

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato – articolo 1 – lettera i

Testo della Commissione

(i) fornisce sostegno finanziario, soprattutto in forma di sovvenzioni, vertente in particolar modo sulle applicazioni, le attività di comunicazione, le azioni di sensibilizzazione e le attività di sviluppo professionale per attrarre risorse umane nel settore del calcolo ad alte prestazioni e per aumentare le competenze e le conoscenze tecniche dell'ecosistema;

Emendamento

(i) fornisce sostegno finanziario, soprattutto in forma di sovvenzioni, vertente in particolar modo sulle applicazioni, le attività di comunicazione, le azioni di sensibilizzazione e le attività di sviluppo **e riconversione** professionale per attrarre risorse umane nel settore del calcolo ad alte prestazioni, **promuovendo una partecipazione equilibrata di uomini e donne**, e per aumentare le competenze e le conoscenze tecniche dell'ecosistema;

Or. en

Motivazione

L'emendamento si propone di colmare i divari e sviluppare le competenze per una società digitalizzata.

Emendamento 118

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato – articolo 1 – lettera j

Testo della Commissione

(j) pubblica inviti aperti a presentare proposte e aggiudica finanziamenti alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione, nei limiti delle risorse disponibili;

Emendamento

(j) pubblica inviti aperti a presentare proposte e aggiudica finanziamenti alla ricerca *civile*, allo sviluppo e all'innovazione, nei limiti delle risorse disponibili;

Or. en

Motivazione

Emendamento necessario per motivi di coerenza giuridica.

Emendamento 119

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento

Allegato – articolo 6 – punto 1 – comma 2

Testo della Commissione

Per i compiti amministrativi generali di cui all'articolo 7, paragrafo 3, i diritti di voto degli Stati partecipanti sono proporzionali al loro effettivo impegno finanziario alle attività dell'impresa comune per la durata dell'impresa comune.

Emendamento

soppressa

Or. en

Emendamento 120

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento
Allegato – articolo 6 – punto 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Per i compiti connessi all'attuazione delle azioni dell'impresa comune, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, i diritti di voto degli Stati partecipanti sono proporzionali al loro contributo effettivo alle attività dell'impresa comune per la durata dell'impresa comune.

soppressa

Or. en

Emendamento 121
Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento
Allegato – articolo 6 – punto 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I diritti di voto degli Stati partecipanti sono calcolati su base annua, tenendo conto dei contributi versati dal momento della loro adesione all'impresa comune. Per il calcolo dei diritti di voto, i contributi degli Stati partecipanti ai costi operativi dei supercomputer acquisiti dall'impresa comune e i contributi degli Stati partecipanti ai costi per l'acquisizione dei supercomputer a petascale sono presi in considerazione solo se sono stati certificati ex ante da un revisore indipendente.

soppressa

Or. en

Emendamento 122
Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento
Allegato – articolo 6 – punto 2 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati partecipanti dell'impresa comune godono del diritto di voto sulle questioni connesse all'acquisizione di un supercomputer pre-esascale da parte dell'impresa ***solamente a condizione che essi forniscano un contributo finanziario o in natura per l'acquisizione o l'esercizio del supercomputer pre-esascale.*** In particolare, lo Stato partecipante ha il diritto di voto sul piano di lavoro con le corrispondenti previsioni di spesa per l'appalto, sulla selezione del soggetto ospitante, sull'aggiudicazione degli appalti, sull'assegnazione dei diritti di accesso e sul trasferimento di proprietà al soggetto ospitante.

Emendamento

Gli Stati partecipanti dell'impresa comune godono del diritto di voto sulle questioni connesse all'acquisizione di un supercomputer pre-esascale da parte dell'impresa ***comune.*** In particolare, lo Stato partecipante ha il diritto di voto sul piano di lavoro con le corrispondenti previsioni di spesa per l'appalto, sulla selezione del soggetto ospitante, sull'aggiudicazione degli appalti, sull'assegnazione dei diritti di accesso e sul trasferimento di proprietà al soggetto ospitante.

Or. en

Emendamento 123

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento

Allegato – articolo 6 – punto 2 – comma 4

Testo della Commissione

Gli Stati partecipanti dell'impresa comune hanno diritto di voto sulle questioni connesse alle azioni indirette attuate dall'impresa comune ***soltanto se forniscono un contributo finanziario all'impresa comune*** per l'attuazione delle corrispondenti parti del piano di lavoro. ***In particolare, in questo caso, lo Stato partecipante ha il diritto di voto sul piano di lavoro con le corrispondenti previsioni di spesa per le azioni indirette e sull'elenco di azioni indirette selezionate per il finanziamento.***

Emendamento

Gli Stati partecipanti dell'impresa comune hanno diritto di voto sulle questioni connesse alle azioni indirette attuate dall'impresa comune per l'attuazione delle corrispondenti parti del piano di lavoro.

Or. en

Emendamento 124

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato – articolo 6 – punto 3

Testo della Commissione

(3) I membri del consiglio di direzione si adoperano per raggiungere un consenso. Se non è possibile raggiungerlo, il consiglio di direzione delibera a maggioranza di almeno il 75 % dei voti, compresi i voti dei membri assenti.

Emendamento

(3) I membri del consiglio di direzione si adoperano per raggiungere un consenso. Se non è possibile raggiungerlo, il consiglio di direzione delibera a maggioranza di almeno il 75 % dei voti **e di un terzo di tutti gli Stati partecipanti**, compresi i voti dei membri assenti.

Or. en

Motivazione

Visto che il 50 % dei voti è della Commissione, in caso di mancato raggiungimento di un consenso sarebbe necessario un criterio aggiuntivo per ottenere un impatto equilibrato.

Emendamento 125

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento

Allegato – articolo 6 – punto 3

Testo della Commissione

(3) I membri del consiglio di direzione si adoperano per raggiungere un consenso. Se non è possibile raggiungerlo, il consiglio di direzione delibera a maggioranza di almeno il 75 % dei voti, compresi i voti dei membri assenti.

Emendamento

(3) I membri del consiglio di direzione si adoperano per raggiungere un consenso. Se non è possibile raggiungerlo, il consiglio di direzione delibera a maggioranza di almeno il 75 % dei voti **degli Stati membri partecipanti**, compresi i voti dei membri assenti.

Or. en

Emendamento 126

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento
Allegato – articolo 6 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) *I membri dell'impresa comune diversi dall'Unione che vengano meno al proprio impegno di versare i contributi di cui all'articolo 5 del regolamento entro sei mesi dal termine stabilito dal consiglio di direzione sono privati del diritto di voto in seno al consiglio di direzione e dell'accesso ai supercomputer pre-esascala di proprietà dell'impresa comune fino all'adempimento dei loro obblighi.*

soppressa

Or. en

Emendamento 127

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato – articolo 6 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Il consiglio di direzione elegge un presidente, che rimane in carica per un periodo di due anni. Il mandato del presidente è prorogato una sola volta, previa decisione del consiglio di direzione.

(5) Il consiglio di direzione elegge ***tra i propri membri*** un presidente, che rimane in carica per un periodo di due anni. Il mandato del presidente è prorogato una sola volta, previa decisione del consiglio di direzione.

Or. en

Motivazione

Emendamento necessario ai fini della certezza giuridica.

Emendamento 128

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento
Allegato – articolo 6 – punto 6 – comma 2

Testo della Commissione

Il quorum del consiglio di direzione è costituito dalla Commissione e *i* rappresentanti **di almeno tre** Stati partecipanti.

Emendamento

Il quorum del consiglio di direzione è costituito dalla Commissione e **da almeno la metà dei** rappresentanti *degli* Stati partecipanti.

Or. en

Emendamento 129
Jakop Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato – articolo 7 – punto 3 – lettera o bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(o bis) approva i risultati del processo equo e trasparente di selezione dei soggetti ospitanti in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3 del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Il processo deve essere indipendente. Tuttavia, la responsabilità ultima ricade sull'impresa comune rappresentata dal consiglio.

Emendamento 130
Jakop Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato – articolo 8 – punto 1 – paragrafo 2 – comma 3 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'elenco dei candidati dovrebbe essere elaborato in considerazione dell'obiettivo

di garantire una rappresentanza e opportunità paritarie per uomini e donne.

Or. en

Motivazione

La rappresentanza e le opportunità paritarie per uomini e donne costituiscono un principio guida dell'UE, che dovrebbe essere seguito ogni qualvolta sia possibile.

Emendamento 131

Michał Boni, Gunnar Hökmark, Seán Kelly

Proposta di regolamento

Allegato – articolo 10 – punto 2

Testo della Commissione

(2) Il gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione è costituito da un massimo di **dodici** membri, dei quali non più di *sei* sono designati dai membri del settore privato e non più di *sei* dal consiglio di direzione. Il consiglio di direzione stabilisce i criteri specifici e il processo di selezione per i membri che nomina.

Emendamento

(2) Il gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione è costituito da un massimo di **venti** membri, dei quali non più di **dieci** sono designati dai membri del settore privato e non più di **dieci** dal consiglio di direzione. Il consiglio di direzione stabilisce i criteri specifici e il processo di selezione per i membri che nomina.

Or. en

Emendamento 132

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato – articolo 10 – punto 2

Testo della Commissione

(2) Il gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione è costituito da un massimo di dodici membri, dei quali non più di *sei* sono designati dai membri del settore privato e non più di *sei* dal consiglio di direzione. Il consiglio di direzione

Emendamento

(2) Il gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione è costituito da un massimo di dodici membri, dei quali non più di **quattro** sono designati dai membri del settore privato e non più di **otto** dal consiglio di direzione. Il consiglio di direzione

stabilisce i criteri specifici e il processo di selezione per i membri che nomina.

stabilisce i criteri specifici e il processo di selezione per i membri che nomina.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette la necessità di garantire che le decisioni siano guidate dall'interesse generale dell'Unione.

Emendamento 133

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento

Allegato – articolo 15 – punto 5

Testo della Commissione

(5) Se uno dei membri dell'impresa comune non adempie ai suoi impegni per quanto riguarda il contributo finanziario, il direttore esecutivo lo notifica per iscritto e fissa un termine ragionevole entro il quale ovviare all'inadempienza. Se l'interessato non vi pone rimedio entro il termine stabilito, il direttore esecutivo convoca una riunione del consiglio di direzione per decidere se escludere il membro inadempiente o applicare altre misure fino a quando il membro non avrà adempiuto ai suoi obblighi. ***I diritti di voto del membro inadempiente sono sospesi fino a che non venga posto rimedio all'inadempimento dei suoi impegni.***

Emendamento

(5) Se uno dei membri dell'impresa comune non adempie ai suoi impegni per quanto riguarda il contributo finanziario, il direttore esecutivo lo notifica per iscritto e fissa un termine ragionevole entro il quale ovviare all'inadempienza. Se l'interessato non vi pone rimedio entro il termine stabilito, il direttore esecutivo convoca una riunione del consiglio di direzione per decidere se escludere il membro inadempiente o applicare altre misure fino a quando il membro non avrà adempiuto ai suoi obblighi.

Or. en

Emendamento 134

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento

Allegato – articolo 21 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'impresa comune garantisce il rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e della vita privata.

Or. en

Emendamento 135

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato – articolo 23 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Il consiglio di direzione dell'impresa comune adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti d'interessi che riguardino i membri, gli organi e il personale della stessa. Tali norme contengono disposizioni volte a evitare situazioni di conflitto d'interessi per i rappresentanti dei membri dell'impresa comune che fanno parte del consiglio di direzione.

(2) Il consiglio di direzione dell'impresa comune adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti d'interessi che riguardino i membri, gli organi e il personale della stessa, ***in linea con le migliori pratiche dell'UE***. Tali norme contengono ***inoltre*** disposizioni volte a evitare situazioni di conflitto d'interessi per i rappresentanti dei membri dell'impresa comune che fanno parte del consiglio di direzione.

Or. en

Motivazione

Emendamento necessario per motivi di coerenza giuridica.